

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti a doppio referaggio anonimo.

RAVENNA CAPITALE

LOCALIZZAZIONI
E TRACCE DI ATTI NEGOZIALI

© Copyright 2020 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2020
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione	pag. vii
Due parole di introduzione: i formulari Catoniani quali documenti della prassi e dell'attività cautelare dei <i>veteres</i> di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i>	» 1
I testamenti pubblici romani alla luce della prassi documentale egiziana di <i>Francesco Arcaria</i>	» 7
Brevi cenni sull'archivio di Babatha di <i>Simona Tarozzi</i>	» 59
Osservazioni sulle <i>leges censoriae</i> in materia di opere pubbliche di <i>Andrea Trisciuoglio</i>	» 73
La clausola di garanzia per i vizi occulti nelle <i>Tabulae Herculaneses</i> tra norme e prassi di <i>Anna Bellodi Ansaloni</i>	» 79
Pratique tabellaire et vie du droit dans les provinces de l'Empire di <i>Soazick Kerneis</i>	» 99
Traces of legal business in the letters of Gregory the Great di <i>Boudewijn Sirk</i>	» 113
<i>Obligatio re contracta</i>: la prospettiva processuale di <i>Mario Varvaro</i>	» 129

A margine di Gai. 3.205: brevi note su <i>utilitas contrahentium</i> e prassi	
di <i>Carlo Pelloso</i>	» 141
Dogmatica giuridica e diritto privato	
di <i>Raimondo Santoro</i>	» 161

Brevi cenni sull'archivio di Babatha

Simona Tarozzi

(Università degli Studi di Bologna)

Preziosa testimonianza sulla prassi giuridica e sulla storia economico-sociale del territorio della provincia di Arabia Petrea confinante con la Giudea, l'Archivio di Babatha¹ è stato oggetto di numerosi studi² a partire dalla sua scoperta, alla fine degli anni '50 del secolo scorso.

¹ Edizioni principali dei documenti: *The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri, Aramaic and Nabatean Signatures and Subscriptions* (eds. Y. YADIN, J.C. GREENFIELD, N. LEWIS), Jerusalem, 1989; *Aramaic, Hebrew and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and Other Sites, with an Appendix Containing Alleged Qumran Texts* (eds. H. M. COTTON, A. YARDENI), OXFORD, 1997; *The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri* (YADIN, GREENFIELD, YARDENI, B. A. LEVINE), Jerusalem, 2002; K. BEYER, *Die aramäischen Texte vom Toten Meer, samt den Inschriften aus Palästina und den alten talmudischen Zitaten*, II, Göttingen, 2004. Recentemente è stata pubblicata una traduzione italiana dei testi greci: *Archivio di Babatha. I. Testi greci e ketubbah* (a cura di D. HARTMANN), Brescia, 2016 e letteratura ivi citata.

² Sull'Archivio di Babatha in generale, i principali contributi degli ultimi anni: H. M. COTTON, J. C. GREENFIELD, *Babatha's Property and the Law of Succession in the Babatha Archive*, in *ZPE*, 104, 1994, 211 – 224; H.M. COTTON, *Land Tenure in the Documents from the Nabataean Kingdom and the Roman Province of Arabia*, in *ZPE*, 119, 1997, 255 – 265; B. A. LEVINE, *The Various Workings of the Aramic Legal Tradition: Jews and Nabateans in the Nahal Hever Archive*, in *The Dead Sea Scrolls Fifty Years After Their Discovery: Proceedings of the Jerusalem Conference, Juli 20-25, 1997* (L. H. SCHIFFMANN, E. TOV, J.C. VANDER KAN eds), Jerusalem, 2000, 836 - 851; L. MIGLIARDI ZINGALE, *Diritto romano e diritto locale nei documenti del Vicino Oriente*, in *SDHI*, 65, 1999, 217 – 231; EAD. *Storie di donne nel II secolo d.C.: il deserto di Giudea restituisce le 'chartae' di famiglia*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, 5, s. VI, 2002, 441 – 445; *Law in the Documents from the Judean Desert* (eds. R. KATZOFF, D.M. SCHAPS), Leiden, 2005; J.G. OUDSHOORN, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives: General Analysis and Three Case Studies on Law of Succession. Guardianship and Marriage*, Leiden, 2007; J. F. HEALEY, *Fines and Curses: Law and Religion among the Nabataeans and their Neighbours*, in *Law and Religion in the Eastern Mediterranean: From Antiquity to Early Islam* (A. C. HAGEDORN, R.G. KRATZ eds.), Oxford, 2013, 167 - 186; K. CZAJKOWKI, *Localized Law. The Babatha and Salome Komaise Archives*, (*Oxford Studies in Roman Society and Law*), Oxford, 2017; PH. F. ESLER, *Babatha's Orchard. The Yadin Papyri and an Ancient Jewish Family Tale Retold*, Oxford University Press, 2017.

È noto³ che, quasi dieci anni dopo il ritrovamento dei rotoli di Qumran nel 1947, nel corso di ulteriori esplorazioni nel Deserto di Giuda, furono rinvenuti frammenti papiracei che si rivelarono d'eccezionale interesse storico, perché contenevano il nome di Bar Kokhba, organizzatore e capo dell'ultima rivolta ebraica contro i Romani, nonché ultima guerra giudaica. Alla fine degli anni '50 le autorità israeliane disposero la ricognizione sistematica di tutta l'area lungo la sponda occidentale del Mar Morto e di particolare importanza furono i ritrovamenti effettuati nel 1960, sotto la direzione di Yigael Yadin, sulle grotte del lato nord del Naḥal Ḥever, ove gli scavi si concentrarono nella grotta più grande, chiamata poi Grotta delle Lettere: lì furono trovati atti negoziali di alcuni rifugiati tra cui i documenti di Babatha⁴.

Conservati in una borsa di pelle, essi costituiscono un piccolo archivio privato composto da 36 papiri distribuiti nell'arco cronologico di circa trent'anni (dal 93/4 al 132) e redatti in tre lingue: greco, l'idioma più usato, nabateo e aramaico. L'archivio apparteneva a Babatha bat Šim'on bar Menahem (da ora Babatha) piccola possidente giudea residente nel villaggio nabateo di Mahoza, località nel distretto di Zo'ar, sul versante meridionale del Mar Morto, dal 106 coincidente con l'estremità nord-occidentale della Provincia di Arabia Petrea.

L'insieme dei documenti rappresenta solo un campione dei documenti posseduti e conservati da Babatha. Certamente quelli ritenuti necessari a riprendere in mano la gestione patrimoniale non appena fosse ritornata alla normalità della sua vita, sedata la rivolta di Bar Kokhba.

I documenti erano suddivisi in quattro pieghi, composti in base al contenuto degli stessi, poi legati singolarmente con strisce di stoffa o di spago⁵:

- fascio A: documenti riguardanti la tutela di Yešua' bar Yešua' (da ora Yešua' iunior), figlio di Babatha e del suo primo marito, anch'egli di nome Yešua' bar Yehosef (da ora Yešua' senior);
- fascio B: documenti riguardanti le proprietà di Šelamsion bat Yehudah bar Ele'azar Kthusion (da ora Šelamsion), figliastra di Babatha e figlia del suo secondo marito, Yehudah bar Ele'azar Kthusion (da ora Yehudah);

³ *Archivio di Babatha* cit. 13 s.

⁴ Si trattava di persone che avevano preso parte alla rivolta guidata da Šim'on bar Kosiva, detto Bar Kokhba, e che avevano cercato rifugio in questa grotta, dove rimasero bloccati e trovarono la morte per stenti o per soffocamento da inalazione di fumo per gli incendi provocati dai soldati romani. *Archivio di Babatha* cit. 24 s. e letteratura ivi citata.

⁵ La numerazione dei singoli papiri presente nella edizione di Yadin non segue questa suddivisione del materiale, propriamente archivistica, che tra l'altro è quella operata dalla stessa Babatha, che quindi meglio mette in luce gli aspetti giuridici, ma quella cronologica della redazione degli atti. Nell'illustrazione del contenuto dell'archivio si farà riferimento alla suddivisione archivistica della documentazione poiché mette già in evidenza gli aspetti giuridicamente interessanti della vita di Babatha.

- fascio C: citazioni contro la famiglia del defunto Yehudah, a proposito della successione;
- fascio D: documenti riguardanti proprietà varie.

Da questi pieghi erano esclusi tre documenti, conservati singolarmente:

- l'atto di donazione in cui il padre di Babatha dona a sua moglie tutti i suoi beni;
- la *ketubbah* del secondo matrimonio di Babatha;
- il contratto nuziale della figliastra di Babatha, Šelamsion.

La suddivisione della documentazione in fasci, fatta dalla stessa Babatha, mostra la sua preoccupazione di avere a disposizione gli strumenti per dimostrare la legittimità dei suoi diritti contestati nei contenziosi di cui i fasci A e C conservano testimonianza.

Nella lite con i tutori di suo figlio Yešua' iunior, avuto dal primo marito, Babatha lamenta una cattiva gestione del patrimonio pupillare e chiede di potersi occupare del mantenimento del figlio, affermando di averne i mezzi necessari (P. Yadin 15, Mahoza, 11-12 ottobre 125⁶: ἔχουσα ὑπάρχοντα ἀξί[ο]χρεα τοῦτ[ο]υ τοῦ ἀρ[γυριο]υ οὗ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ).

Sulla tutela del figlio di Babatha la dottrina romanistica, e non, si è già ampiamente occupata⁷. La nomina dei tutori⁸, secondo un'ipotesi⁹, sarebbe stata imposta dalla legge romana sia per garantire buone condizioni di vita del minore, sia per evitare che la madre, risposandosi, ne disperdesse l'eredità; tuttavia si deve tener presente il diritto ebraico, secondo cui la madre non poteva disporre dell'eredità del figlio, se proveniente dal padre, in quanto non aveva alcun titolo sui beni del marito, eccetto rivendicare ciò che fosse necessario per il suo mantenimento, come disposto nella *ketubbah*, pertanto sarebbe stato impossibile per Babatha cedere al secondo marito beni provenienti dal patrimonio del primo. Infine, non vi sono prove che l'autorità romana imponesse la tutela ai non Romani, il diritto romano prescrive solo la nomina per impuberi romani *sui iuris*.

È più probabile che l'intervento dell'autorità sia stato richiesto dalla famiglia del primo marito di Babatha che non voleva un'ingerenza nella vita, e di conseguenza nel patrimonio, del nipote, da parte di Yehuda, secondo marito.

⁶ P. Yadin 15, Mahoza, 11/12 ottobre 125: deposizione di Babatha contro i due tutori dell'orfano Yešua', Yohanan bar 'Egla e 'Abd'obodat bar Illuta.

⁷ *Supra* nt. 2.

⁸ P. Yadin 12, Petra, fra il 27 febbraio e il 28 giugno 124: nomina di tutori. Atto del consiglio municipale di Petra, con cui si designano due tutori per l'orfano Yešua' iunior, figlio di Babatha e del primo marito Yešua' senior: il giudeo Yohanan bar 'Egla e il nabateo 'Abd'obodat bar Illuta.

⁹ Si veda HARTMANN, *Archivio di Babatha* cit. 30; COTTON, *The Guardianship of Jesus Son of Babatha: Roman and Local Law in the Province of Arabia*, in *JRS*, 83, 1993, 94 – 108.

L'impossibilità di applicare il levirato¹⁰, proprio per la presenza del figlio, legittimava Babatha a sposare un estraneo che sarebbe stato messo in condizione, di fatto, di gerire il patrimonio di Yešua' iunior, negandone così la possibilità ai suoi parenti stretti, che si oppongono a ciò, rivolgendosi all'autorità romana. La richiesta di Babatha che sembra mirare all'affidamento della gestione patrimoniale del figlio, sembra fondata, poiché già gestiva il patrimonio della figliastra¹¹ e quindi la sua istanza, di poter gestire anche quello del figlio, non sorprende, tenuto conto, tra l'altro, che, proprio nella famiglia del secondo marito c'è un precedente: una donna, Iulia Crispina¹², appare essere tutrice degli orfani del cognato¹³ e della figliastra di Babatha¹⁴.

La documentazione rivela un uso interessante della tutela romana, se da una parte, infatti, si richiede l'applicazione di un istituto di diritto romano a tutela dei diritti di un provinciale, non Romano, dall'altra, il tutore nominato dall'autorità romana è responsabile dei suoi atti e ciò consente un controllo della gestione del patrimonio pupillare da parte della stessa autorità se, come nel caso del figlio di Babatha, ne venga sollecitato l'intervento.

Il secondo contezioso è tra Babatha e la famiglia del secondo marito, defunto, Yehudah, sulla titolarità di una piantagione di datteri. Secondo il diritto ebraico,

¹⁰ Obbligo o semplicemente diritto del cognato di sposare la vedova del fratello, per lo più del fratello maggiore. Presso gli Ebrei, il cognato era obbligato a sposare la propria cognata rimasta vedova e senza figli; il primo figlio nato dal nuovo matrimonio era considerato come figlio del defunto. Il cognato poteva rifiutare tale matrimonio, facendo una pubblica dichiarazione davanti alla vedova e agli anziani.

¹¹ Ciò risulterebbe dai seguenti documenti in suo possesso: P. Yadin 18, Mahoza, 5 aprile 128: contratto matrimoniale, in lingua greca Šelamsion, figliastra di Babatha, con Yehudah bar Hananyah detto Kimber; P. Yadin 19, Mahoza, 16 aprile 128: Donazione in lingua greca. Yehudah bar Ele'azar, secondo marito di Babatha, dona un cortile alla figlia Šelamsion; P. Yadin 20, Mahoza, 19 giugno 130: Riconoscimento di diritti, in lingua greca. Iulia Crispina e Beas bar Yešua', tutori degli orfani di Yešua', fratello del secondo marito di Babatha, Yehudah bar Ele'azar, dichiarano il titolo di Šelamsion barat Yehudah sulla proprietà di un cortile a 'Ēn-Gedi. Nonostante la madre della gerita sia ancora in vita. Una delle deposizioni contro Babatha, infatti, è della madre di Šelamsion, come testimonia P. Yadin 26, Mahoza (?), 9 luglio 131: deposizione. Babatha depone contro la prima moglie di Yehudah bar Ele'azar, Miryam, la quale depone a sua volta, in merito al diritto di proprietà sui beni del coniuge.

¹² Questa Iulia Crispina potrebbe essere o la figlia di C. Giulio Alessandro Bereniciano, console romano nel 116 o la nipote della regina Berenice di Cilicia (ultima principessa della stirpe di Erode il Grande).

¹³ P. Yadin 25 Mahoza (?), 9 luglio 13: citazione e contro citazione. Iulia Crispina, tutrice dei nipoti di Yehudah bar Ele'azar, cita Babatha sullo stesso contenzioso dei papiri 23-24.

¹⁴ P. Yadin 20 Mahoza, 19 giugno 130: riconoscimento di diritti. Iulia Crispina, tutrice di Šelamsion barat Yehudah e Beas bar Yešua', tutori degli orfani di Yešua', fratello del secondo marito di Babatha, dichiarano il titolo di Šelamsion sulla proprietà di un cortile a 'Ēn-Gedi.

come si legge nella *ketubbah* del secondo matrimonio di Babatha, gli eredi del marito erano tenuti a dare alla moglie la sua dote in denaro.

P. Yadin 10¹⁵ [recto] E se <e se> io¹⁶ andassi all'eterna dim[ora] prima di te, tu abiterai e sarai mantenuta dalla mia casa (e) dal mio patrimonio [fino al mo]mento in cui la mia posterità sarà pronta a darti il denaro della tua ketubbah¹⁷.

Nella prassi, la restituzione della dote poteva anche avvenire mediante la cessione di altri beni, equivalenti a quelli conferiti dalla moglie, come si legge in P. Yadin 21 e 22, Si tratta di attestazioni di una cessione di usufrutto da parte di Babatha su alcune piantagioni di datteri, ricevute proprio in restituzione della dote.

Dichiarazione dell'usufruttuario, Šim'on bar Yešua', sul possesso delle piantagioni di datteri.

P. Yadin 21, Mahoza, 11 settembre 130: ὁμολογῶ ἡγορακεῖναι παρὰ σου καρπίαν φοινικῶνος κήπων Ἰούδου Χθουσίωνος ἀνδρός σου ἀπογενομένου ἐν Μαωζα λεγόμεναι γανναθ Φερωρα καὶ γανναθ Νικαρ[ι]κος καὶ ἡ τρίτη λεγομένη τοῦ Μολχαίου, ἃ κατέχεις, ὡς λέγεις, ἀντὶ τῆς σῆς προ<ο>ικὸς καὶ <ὁ>φιλής.

Dichiarazione del possessore, Babatha, sullo stesso oggetto.

P. Yadin 22, Mahoza, 11 settembre 130: ὁμολ[ογῶ πεπρακέ]ναι σοι καρπίαν φ[οι]νικῶνος [κήπ]ων ...[.]ε[---] Ἰούδου Χθουσίωνος ἀνδρός μου ἀπογενομένου ἐν Μαωζα κατέχω αὐτὰ ἀντὶ τῆς προ<ο>ικὸς μου καὶ ὀφιλής λ[ε]γόμεναι γανναθ Φερωρα καὶ γανναθ Νικαρ[ι]κος καὶ ἡ τρίτη λεγομένη τοῦ Μολχαίου.

La famiglia di Yehudah contesta l'atto, ritenuto lesivo dei diritti successori dei figli del cognato di Babatha. Il patrimonio del suocero, Ele'azar Kthusion, era stato lasciato ai suoi figli: Yehudah, secondo marito di Babatha e padre di Šelamsion, e Yešua' bar Ele'azar Kthusion, cognato di Babatha, con due figli minori di età. L'ipotesi comune è che i fratelli, Yehudah e Yešua', avessero lasciato indiviso il patrimonio paterno, per questo alla loro morte si procede ad una divisione giudiziaria tra i nipoti: a Šelamsion sarebbero spettati i diritti sulla casa e ai cugini, minori di età, le piantagioni di datteri. I tutori in carica Besas bar Yešua' ed Iulia

¹⁵ P. Yadin 10, En-Gedi (?), 122/125: Ketubbah. Contratto matrimoniale di Babatha e del suo secondo marito Yehudah bar Ele'azar detto Kthusion.

¹⁶ Yeudah, il secondo marito.

¹⁷ Trad. italiana a cura di HARTMANN, *Archivio di Babatha* cit. 155.

Crispina sostengono che anche la piantagione, data in usufrutto, di cui Babatha affermava di essere titolare, spettasse ai nipoti di Yehudah¹⁸.

Il quadro qui presentato delle questioni giuridiche più rilevanti nell'Archivio di Babatha, seppur sinteticamente e nei suoi tratti essenziali, sottolinea l'importanza di questa documentazione tra le fonti della prassi romana.

La dottrina, infatti, ha ampiamente studiato questi contenziosi per la loro ricchezza di informazioni sulla procedura *per formulas* in provincia¹⁹. Redatti in, o anche in, greco, questi papiri testimoniano la volontà o la necessità di coinvolgere le autorità romane nella risoluzione dei conflitti.

Di estremo interesse sono comunque anche gli atti negoziali, il cui valore probatorio li pone in stretta relazione con gli atti 'processuali'.

Risulta evidente, infatti, che alla base dei contenziosi si trovi la questione della legittimità dei titoli di proprietà di Babatha. Si è già visto (P. Yadin 21 e 22) che parte delle piantagioni di datteri, di cui Babatha ha il possesso, provengono dalla famiglia del secondo marito, ma sicuramente ne possedeva altri e per conoscere gli intrecci tra diritto locale e diritto romano può essere utile tentare di ricostruire l'origine del patrimonio immobiliare di Babatha dall'analisi di quei documenti che riguardano acquisizioni e cessioni di beni o di diritti reali, come l'acquisto di palmeti (P. Yadin 1-3), l'atto di donazione del padre di Babatha alla moglie, e madre di Babatha, (P. Yadin 7) e una registrazione di terreni (P. Yadin 16). Solo quest'ultimo è in lingua greca, mentre gli altri sono scritti in nabateo e aramaico²⁰.

¹⁸ Gli altri documenti in cui si contesta il possesso dei palmeti a Babatha sono: P. Yadin 23 e 24 (*infra* nt. 24) P. Yadin 25 (*supra* nt. 11). I palmeti di P. Yadin 21 e 22, anche se presi dal patrimonio di Yehudah, appartengono certamente a Babatha secondo gli accordi matrimoniali presi nella ketubbah.

¹⁹ Fra tutte, le preziose ricerche di D. NÖRR, *The xenokritai in Babatha's Archives* (Pap. Yadin 28-30), in *Israel Law Review*, 29, 1995, 83-94; ID., *Prozessuales aus dem Babatha-Archiv*, in *Mélanges à la mémoire de André Magdelain: droit, histoire et religion de Rome* (dir. M. HUMBERT, Y. THOMAS), Paris, 1998, 317 – 341; ID., *Römisches Zivilprozessrecht nach Max Kaser: Prozessrecht und Prozesspraxis in der Provinz Arabia*, in *ZSS*, 115, 1998, 80 – 98; ID., *Zu den Xenokriten (Rekuperatoren) in der römischen Provinzialgerichtsbarkeit, in Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (Hrsg. W. ECK), München, 117 – 301; H.M. COTTON, W. ECK, *Roman Officilas in Judaea and Arabia and Civil Jurisdiction*, in *Law in the Documents from the Judean Desert* cit. 23 – 44. Sul contezioso per il ruolo di Babatha tutrice del figlio, in particolare: T. Chiusi, *Babatha vs. the Guardians of Her Son: A Struggle for Guardianship-Legal and Practical Aspects of P. Yadin 12-15, 27*, in *Law in the Documents from the Judean Desert* cit. m 105 – 132.

²⁰ Questi documenti, ad eccezione di P. Yadin 7, erano conservati nel fascio D, insieme a documenti che attestano acquisizioni di beni mobili (P. Yadin 8 e 9, (?), 122. attestazioni di acquisto di un asino da parte di Yosef bar Sim'on e (?) bar Sim'on, forse fratelli di Babatha, scritti in nabateo e aramaico) e circolazione di denaro (P. Yadin 11, 'En-Gedi, 6 maggio 124:

Un punto di partenza per tentare di ricostruire l'origine del patrimonio immobiliare di Babatha può senz'altro essere P. Yadin 16, una registrazione di terreni avvenuta a Rabbath Moab, il 2 e 4 dicembre 127, in occasione del censimento indetto dal *legatus Augusti pro praetore* della provincia di Arabia, *Titus Aninius Sextius Florentinus*²¹. In quella occasione Babatha, in presenza del suo secondo marito Yehudah, in qualità di tutore, dichiara di possedere quattro piantagioni di datteri a Maoza due dette Algifiamma, di diversa pezzatura; una detta Bagalgala ed una detta Bethphaaraia.

P. Yadin 16, Rabbath Moab, 2 e 4 dicembre 127: ἀπογράφομαι ἃ κέκτημαι, συνπαρόντος μοι ἐπιτρόπου Ἰούδανου Ἐλαζάρου ... κῆπον φοινικῶνος ἐν ὁρίοις Μαωζῶν λέγόμενον Ἀλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς σάτου ἐνὸς κάβων τριῶν ... γείτονες ὁδὸς καὶ θάλασσα ... λέγόμενον Ἀλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς κάβου ἐνὸς(ς) ... γείτονες μοσχαντικὴ κυρίου Καίσαρος καὶ θάλασσα ... λέγόμενον Βαγαλαγά σπόρου κρειθῆς σάτων τριῶν ... γείτονε[ς κλ]ηρονόμοι Θεσαίου Σαβακα καὶ Ἰαμιτ Μανθανθου ... λέγόμενον Βηθφααραία σπόρου κρειθῆς σάτων εἴκοσι... γείτονες Θαμαρῆ Θαμοῦ καὶ ὁδὸς ...²²

È stato ipotizzato²³ che tali beni sarebbero stati ceduti a Babatha dal secondo marito, poiché il tutore dei nipoti di Yehudah, si veda P. Yadin 24²⁴, contesta a Babatha il possesso di alcuni palmeti di datteri, affermando che il suo secondo marito avesse registrato le proprie piantagioni di datteri a nome di lei.

P. Yadin 24, Mahoza 17 novembre 130: ἐπιδὴ Ἰούδας Ἐλαζάρου[υ Χθουσίωνος] ἀπογενομένου σου ἀνὴρ ἐπ' ὀνόματός σου ἐν τῇ ἀπ[ο]γραφῇ κήπους φοινικῶνος ἐν Μαωζα, ...

Prestito su ipoteca. Yehudah bar Ele'azar detto Kthusion, secondo marito di Babatha, riconosce il prestito di 60 denari ottenuto dal centurione Magonius Valens, sull'ipoteca di un terreno di suo padre Ele'azar. P. Yadin 17, Mahoza, 21 febbraio 128: Attestazione di deposito. Yehudah bar Ele'azar, secondo marito di Babatha, dichiara di aver ricevuto in deposito da Babatha trecento denarii. Entrambi scritti in greco).

²¹ Si veda COTTON, ECK, *Roman Officilas in Judaea and Arabia* cit. 24 ss.

²² La descrizione dei fondi segue esattamente la forma censuale romana, come la ritroviamo in Ulpiano (D. 50.15.4, Ulp. 3 *de censibus: Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat.*

²³ LEWIS, *The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri* cit. 107.

²⁴ P. Yadin 24, Mahoza 17 novembre 130: deposizione. Besas bar Yešua' depone sullo stesso oggetto della citazione di P. Yadin 23. P. Yadin 23, Maoza, 17 novembre 130: Citazione. Beas bar Yešua', tutore dei nipoti di Yehudah bar Ele'azar, cita Babatha contestando il possesso di un palmeto da datteri.

Dal testo si è supposto che si facesse riferimento al censimento del 127 e che si trattasse pertanto delle piantagioni descritte in P. Yadin. 16. Tuttavia, a questa l'ipotesi è stato ribattuto²⁵ che, in P. Yadin 16, Yehudah è presente solo in quanto tutore e la dichiarante è senza dubbio Babatha, perché, come si è detto, risulta evidente da P. Yadin 15, del 125, che Babatha fosse già titolare di un patrimonio consistente, tale che le permetteva di richiedere di gestire il patrimonio di suo figlio.

Se si esclude pertanto una provenienza da parte del secondo marito²⁶, i beni censiti nel 127 potrebbero provenire dalla famiglia di Babatha appartenente alla locale élite rurale²⁷. Da P. Yadin 7, scritto in aramaico e nabateo, si apprende che, nel 120, al tempo del primo matrimonio di Babatha, il padre Sim'on bar Menahem (da ora Sim'on) dona a sua moglie Myriam bat Yehosef bar Menašeh tutte le sue proprietà a condizione che non sciogliesse il matrimonio e riservandosi il diritto di usufruire dei beni e di abitare nelle proprietà fino alla morte. Pone, inoltre, la condizione per cui Babatha, se fosse rimasta vedova, potesse abitare in una casa di famiglia, fino a nuovo matrimonio i beni oggetto della donazione sarebbero poi passati alla figlia alla morte della madre.

L'utilizzo di un istituto romano, quale il costituito possessorio contestuale ad una donazione, nasce dalla necessità del padre di Babatha di eludere il divieto per diritto ebraico di istituire erede la moglie²⁸. I beni infatti passano ai figli, ma in questo caso, essendo la figlia sposata, la gestione patrimoniale sarebbe stata nelle

²⁵ COTTON, GREENFIELD, *Babatha's Property* cit. 211 s.

²⁶ Si può escludere che questi beni siano stati ereditati dal primo marito, che risulta deceduto non molto prima del 124, in quanto la presenza del loro figlio maschio Yešua' esclude Babatha dalla successione del marito. Vd. COTTON, GREENFIELD, *Babatha's Property* cit. 211 ss.

²⁷ I genitori vivevano a Mahoza sin dal 99.

²⁸ A. M. RABELLO, *Introduzione al Diritto Ebraico. Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, Torino, 2002; Id., *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scritti e raccolti da F. Lucrezi*, 2009 La *ketubbah* (il formulario delle *ketubboth* stabilito dalla Mišnah si data alla fine del II secolo che codifica una prassi già in uso da tempo), documento attestante gli obblighi finanziari che il marito assume nei confronti della moglie, ha sostituito la mohar, ovvero il prezzo pagato per il matrimonio dallo sposo alla sposa, o alla famiglia di quest'ultima, da versare alla donna in caso di morte del marito o di divorzio. Scopo della *ketubbah*, pertanto, era, ed è, quello di garantire alla moglie il proprio sostentamento nel caso in cui questo venisse a mancare o per morte del coniuge o per divorzio. Secondo il precetto stabilito dallo Shulhan Aruch, 17 il marito ha dieci obblighi nei confronti della propria moglie: provvedere al mantenimento e al sostentamento; provvedere all'alimentazione e all'abbigliamento; coabitare con ella; provvedere alla somma dovuta alla propria moglie dalla legge e citata nella *ketubbah* o contratto matrimoniale; provvedere alle cure mediche necessarie in caso di malattia; provvedere al suo riscatto in caso di sequestro; provvedere al suo funerale in caso di morte; provvedere al suo sostentamento dopo la propria morte e assicurarle il diritto a vivere nella sua casa fintanto che resta vedova; provvedere al mantenimento delle proprie figlie dopo la propria morte, fino all'età della maturità oppure fino al loro matrimonio; permettere ai propri figli di ereditare la somma prevista nella *ketubbah* della madre.

mani del genero e inoltre si prevedeva presumibilmente che la vedova non avesse sufficienti mezzi per mantenere il livello di vita desiderato dal marito. Grazie alla riserva di usufrutto romana sono rispettati i diritti di Babatha e le aspettative della moglie.

Inoltre, la scelta di trasferire tutte le sue proprietà a favore della moglie, riconoscendo alla figlia Babatha solo un diritto di abitazione nel caso in cui fosse rimasta vedova potrebbe essere giustificato, secondo Cotton²⁹, non solo dal fatto che Babatha avesse già contratto matrimonio, ma anche dalla possibilità che il padre avesse già in precedenza provveduto alla figlia mediante una donazione di piantagioni di datteri, assicurandole così il sufficiente mantenimento.

Questo atto liberale, andato perduto, potrebbe trovare conferma nel testo di P. Yadin 3, atto di acquisto, scritto in nabateo, con cui il padre di Babatha acquistava nel 99 un palmeto di datteri, che non è menzionato tra le proprietà di P. Yadin 7, donate alla moglie. Ciò lascia supporre a Cotton³⁰ che, presumibilmente in occasione del primo matrimonio della figlia, nel 120, Šim'on le avesse fatto dono di queste piantagioni che corrisponderebbero a quelle della registrazione di P. Yadin 16³¹.

Questa ipotesi molto suggestiva richiede un'attenta riflessione su P. Yadin 3 e sugli altri tre papiri (1, 2 e 4) ad esso in qualche modo collegati³².

Si tratta dei papiri più antichi, forse coevi, redatti nel regno dei Nabatei, prima dell'annessione del territorio all'Impero Romano, probabilmente tra il 94 ed il 99, e questo potrebbe spiegare il motivo per cui i documenti siano stati redatti solo in nabateo, tuttavia la presenza di altri papiri in aramaico/nabateo datati dopo il 105, anno della costituzione della Provincia di Arabia Petrea (P. Yadin 7 e 8, datati al 120 e 122) non sostiene tale ipotesi.

P. Yadin 1 descrive un rapporto obbligatorio tra i coniugi, Moqimu bar 'Autillahi (da ora Moqimu) e 'Amat'isi barat Kamanu³³ (da ora 'Amat'isi), l'atto risulta rogato a Moab, il 10 settembre 94 per mano di 'Azur. Il testo è diviso in due parti, nella prima parte Moqimu riconosce un debito nei confronti della moglie Amat'isi di 150 *sela's* e promette di restituire la somma trascorsi due anni; nella

²⁹ COTTON, GREENFIELD, *Babatha's Property* cit. 217

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Idem*, 216. Risulta evidente dal confronto della descrizione dei fondi donati alla moglie da Šim'on in P. Yadin 7 con quelli descritti per il censimento in P. Yadin 16 che quest'ultimi non sono elencati nella donazione.

³² L'esame dei papiri scritti in nabateo-aramaico, si è basato per la lettura critica del testo sulla recente traduzione inglese di Esler.

³³ Per la scelta di lasciare i nomi nabatei in translitterazione v. *Archivio di Babatha* cit, 28 nt. 2.

seconda parte la moglie Amat'isi conferma di aver dato in prestito la suddetta somma di denaro al marito³⁴.

P. Yadin 2 e 3 riguardano, invece, la vendita dello stesso palmeto da parte di una donna di nome 'Abi-'adan, bat 'Aptaḥ bar Manigares (da ora 'Abi-'adan) in prima istanza al nabateo Archelaus bar 'Abad-'Amanu³⁵ (da ora Archelaus) e successivamente a Šim'on³⁶.

Ancora oggi la presenza di P. Yadin 1 nell'archivio di Babatha non trova una giustificazione, per la mancanza di legami apparenti con gli altri documenti conservati, ad eccezione di P. Yadin 4, che l'interpretazione dominante indica come una probabile fideiussione³⁷ al credito di Amat'isi, anche se data la sua estrema frammentarietà non è possibile giungere ad alcuna conclusione certa. Recentemente Esler³⁸ ha posto in evidenza le criticità di questa ipotesi, riprendendo la lettura di Lewis, che considera il documento una 'vendita di un fondo'³⁹. Esler respinge l'ipotesi della fideiussione basandosi principalmente su tre presupposti. Il primo riguarda la lettura del documento, in base alla quale non ci sarebbe alcun riferimento ad una terza persona, come ipotizzato da Levine⁴⁰; il secondo è relativo alla prassi del diritto nabateo che non prevede una forma distinta dal contratto per la stipula di una garanzia, ma la garanzia è una clausola del contratto stesso, come, del resto, gli stessi P. Yadin 1 e P. Yadin 3 testimonierebbero.

P. Yadin 1, r. 7, ove 'Abad-'Amanu si fa garante dell'obbligazione di Muqimu: And the said Abad-'Amanu is a guarantor in relation to everything that (is) written above.⁴¹

³⁴ *Idem*, 28; CZAJKOWKI, *Localized Law* cit. 26 s.

³⁵ Un'altra lettura: 'Abad-'Amiyu.

³⁶ Il primo atto dovrebbe essere stato annullato, anche se sul papiro non risultano segni visibili di annullamento. Sul problema vedi: *The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic* cit., 202-205 e OUDSHOORN, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives* cit. 11, 93-97 e *passim*.

³⁷ BEYER, *Die aramäischen Texte* cit., 215; OUDSHOORN, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives* cit. 55 nt. 30.

³⁸ PH. F. ESLER, *Babatha's Orchard* cit. 177 ss.

³⁹ 'Sale of Property' per LEWIS in *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Greek Papyri* cit. 29. La fideiussione non convince neppure Barach LEVINE [*The Various Workings of the Aramic Legal Tradition* cit. 837], per il quale P. Yadin 4 riguarda piuttosto l'acquisto di un terreno, tuttavia l'esistenza nel documento un terzo, parte della transazione, chiamato 'Yehoseph' lo porta a ricredersi e a sostenere la costruzione interpretativa della fideiussione nell'edizione dei documenti redatti in ebraico, aramaico e nabateo curata, tra gli altri, da Levine stesso (*The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri* cit. 837).

⁴⁰ Vd. nt. 39.

⁴¹ Trad. in ESLER, *Babatha's Orchard* cit. 235.

P. Yadin 3, r. 43, ove il figlio di Lutay offre a Šim'on garanzia dell'obbligazione di 'Abi-'adan: And everything that is written in a grant, in it, the said son of Lutay, <agrees> and (also) concerning what the said 'Abi-'adan (has agreed) pertaining to you.⁴²

Infine, il terzo elemento, che negherebbe a P. Yadin 4 la natura di atto di garanzia, sarebbe la lunghezza stessa del papiro, diciannove righe, poiché la sua estensione si avvicina molto a quella tipica dell'atto di vendita di un terreno, si vedano le ventiquattro righe di P. Yadin 2 e le ventisette di P. Yadin 3⁴³. Se P. Yadin 4 fosse un atto di vendita, allora la sua presenza nell'archivio di Babatha sarebbe giustificata in quanto titolo probatorio del possesso delle piantagioni, ivi descritte, esattamente come lo sono P. Yadin 2 e 3.

P. Yadin 2, databile tra novembre/dicembre 99⁴⁴ è un atto di vendita di un palmeto di datteri sito sulla spiaggia del Mar Morto per 112 *sela's* (448 *denarii*) tra una donna di nome 'Abi-'adan, parte venditrice, e un uomo chiamato Archelaus e, secondo Esler, il papiro è l'atto ricevuto da Archelaus⁴⁵, identificato come *strategos*⁴⁶.

La struttura del documento di P. Yadin 2 richiama quella del formulario romano. Sono infatti presenti nel contratto nabateo⁴⁷ l'indicazione della data e del luogo, la parte dispositiva che contiene gli elementi identificativi della vendita (identità delle parti, descrizione dell'oggetto e indicazione del prezzo), la clausola di autenticità del titolo, le clausole di garanzia e di indennità, poi seguono le indicazioni sulle tasse da pagare e sulla registrazione, le sanzioni in caso di inadempimento ed infine un'ulteriore conferma del titolo e la clausola di attestazione. L'uso di un formulario romano nel regno nabateo si spiega considerando che, già da qualche anno prima dell'annessione all'impero, il territorio era dipendente dalla provincia di Siria. L'uso di un formulario romano per la redazione di un atto scritto in nabateo, inoltre, suggerisce un ruolo preminente della prassi romana in un

⁴² Trad. in ESLER, *Babatha's Orchard* cit. 250.

⁴³ ESLER, *Babatha's Orchard* cit. 178 ss.

⁴⁴ *Idem*, 109 Per la datazione si segue l'ipotesi di Esler, in linea con Lewis (*The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Greek Papyri* cit. 29.); mentre in YADIN, GREENFIELD, YARDENI, B. A. LEVINE, *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri* cit. 216 si propone il 97/98.

⁴⁵ L'acquirente non sottoscrive il documento di vendita, in cui si attesta la corresponsione del prezzo e la consegna del bene. Questa è una prassi giuridica nota non solo al diritto nabateo, di cui si tratta in questo documento, ma anche al diritto romano e ciò conferma che le regole degli atti, perlomeno, di vendita fossero comuni a tutta l'area mediterranea, tant'è che l'*emptio-venditio* romana deriva dallo *ius gentium*.

⁴⁶ Per maggiori dettagli sulle parti del contratto: ESLER, *Babatha's Orchard* cit 111 ss.

⁴⁷ Per maggiori dettagli sulle singole parti vedi ESLER, *Babatha's Orchard* cit 126-133 e letteratura ivi indicata.

contesto non ancora pienamente romanizzato; la scelta di seguire il modello della struttura dell'atto di vendita romana, con le sue clausole specifiche, in P. Yadin 2, esattamente come la scelta di inserire la clausola di riserva di usufrutto nell'atto di donazione di P. Yadin 7, testimoniano la permeabilità e sedimentazione della prassi romana, prima ancora che la recezione e applicazione del diritto romano fosse imposta autoritativamente.

P. Yadin 3 è databile al dicembre 99 /gennaio 100 ed è una compravendita di un palmeto per 168 *sela's* (672 *denarii*) tra 'Abi-'adan ed il padre di Babatha, Šim'on. In dottrina si ritiene comunemente che si tratti dello stesso palmeto venduto soltanto un mese prima ad Archelaus dalla stessa 'Abi-'adan e pertanto si è giustificata la seconda vendita ipotizzando una rescissione del primo contratto da parte dell'acquirente. Recentemente, però, si è messo in dubbio che il palmeto oggetto di vendita in P. Yadin 2 e P. Yadin 3 sia lo stesso⁴⁸; infatti, da un'analisi accurata dei due papiri, Esler ha rilevato diverse differenze tra i due contratti, tali da poter affermare che non riguardino la vendita dello stesso oggetto; il palmeto acquistato da Šim'on avrebbe un'estensione maggiore rispetto a quello acquistato da Archelaus, lo si deduce dalla descrizione del confine occidentale che non coincide nei due contratti⁴⁹. Il palmeto oggetto di P. Yadin 2 sarebbe solo una parte del palmeto di P. Yadin 3 e ciò giustifica anche il prezzo maggiorato di quest'ultima vendita (il cinquanta per cento in più del prezzo di P. Yadin 2). Resta, però, da chiarire come Šim'on sia entrato in possesso del palmeto acquistato da Archelaus, come si possa, cioè, provare l'ipotesi della rescissione, comunemente sostenuta in dottrina, senza avere una prova documentale diretta che la testimoni⁵⁰. Le tesi principali affermano che l'atto di acquisto di Archelaus non è mai stato efficace o perché non è mai stato perfezionato, in quanto il documento conservato era una bozza⁵¹, oppure perché se avesse prodotto i suoi effetti, la vendita di P. Yadin 3 non sarebbe stata possibile⁵². Esler ritiene entrambe le tesi non fondate, poiché le

⁴⁸ *Idem* 135.

⁴⁹ *Idem*, 137, Il confine occidentale avrebbe una lunghezza maggiore, poiché comprende anche la casa di *Hunainu* figlio di *Tayim-'Ilahi'* (P. Yadin 3, r. 4. Trad. Esler, 247).

⁵⁰ *Idem*, 138 ss. Sullo scioglimento di atti, senza la contestuale presenza di riferimenti a ciò, si veda relativamente ad atti dal Mar Morto, P. Hever 69: COTTON, *A Cancelled Marriage Contract from the Judaean Desert (XHev/Se/Gr.2)*, in *JRS*, 84, 64-86, Piatti I-II, 1994; COTTON, YARDENI, *Discoveries in the Judean Desert. Volume 27. Aramaic, Hebrew and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and Other Sites: With an Appendix Containing Alleged Qumran Texts (The Seiyal Collection I): Desert*, Oxford, 250-274, Piatti XLV e XLVI, 1997. E relativamente ad atti dall'Egitto: P. Col. 10.249: *Papyri from the Washington University Library Collection, Part 2* (K. MARESCHE, Z. M. PACKMAN eds) Opladen, 1990, 75-78.

⁵¹ HEALEY, *Fines and Curses* cit. 2013, 176.

⁵² OUDSHOORN, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives* cit. 108.

sottoscrizioni di P. Yadin 2 sono originali e non può quindi trattarsi di una bozza e l'efficacia del contratto è provata dall'affermazione di 'Abi-'adan, la parte venditrice, di aver ricevuto il prezzo.

P. Yadin 2, r. 8-9: This silver, the full price of these purchases, has been received by me, I, the said 'Abi-'adan, the fixed price of the purchasesin full value, mature and non-refundable in perpetuity.

Proprio per la presenza nel documento della clausola di *traditio pretii*, che conferma quanto già affermato sulle affinità strutturali della compravendita nabatea con quella romana, è possibile concordare con Esler. Il documento non solo era efficace, ma, se avesse dovuto essere annullato, sarebbe stato necessario un atto che provasse la restituzione del prezzo a fronte della riconsegna del fondo. Ora il fatto che tale documento non sia stato trovato tra le carte di Babatha può senz'altro essere casuale, ma può indicare anche che non fosse necessario. Per dimostrare ciò, occorre tornare all'ipotesi della rescissione. A prescindere dai motivi⁵³, Archelaus deve essersi visto costretto a chiedere la restituzione del prezzo, prima che il trasferimento del possesso dell'oggetto venduto fosse avvenuto.

Per il diritto romano il possesso di un fondo provinciale passa solo con la *traditio* dello stesso e, poiché tra le due compravendite è trascorso appena un mese, è plausibile ritenere che il palmeto non fosse ancora stato consegnato (che la prima vendita non fosse stata ancora registrata) con la conseguenza che il possesso era rimasto in capo ad 'Abi-'adan. Se la premessa è valida, allora si spiega perché sia 'Abi-'adan e non Archelaus a vendere quel palmeto a Šim'on, senza la necessità di una rescissione della prima compravendita. Archelaus e 'Abi-'adan concludono un valido ed efficace contratto di compravendita, ma prima che avvenga il trasferimento del palmeto, Archelaus informa 'Abi-'adan che non è più interessato all'acquisto e chiede la restituzione del prezzo; 'Abi-'adan ridà il denaro dietro una semplice quietanza, non trovata tra le carte di Babatha, in quanto documento irrilevante a legittimare il possesso del palmeto. Non ci sono prove a sostegno di questa interpretazione basata sui principi di diritto romano, si rimane pertanto nel campo delle congetture, ma la predisposizione di un atto che richiama la vendita romana suggerisce che l'intero rapporto negoziale fosse ispirato alla prassi romana.

⁵³ Esler (*Babatha's Orchard* cit 142 s.) avanza un'ipotesi basata sulla connessione tra P. Yadin 2 e P. Yadin 1: Archelaus è il figlio del garante del debito di Muqimu ed alla morte del padre è obbligato a far fronte alla garanzia, in quanto suo erede e non avendo probabilmente liquidità sufficiente si vede costretto a rescindere il contratto del recente acquisto e riottenere la somma versata.

Quando Babatha entra in possesso di queste piantagioni, accettando l'ipotesi di Cotton e Greenfield, grazie alla donazione paterna, ritenuta contestuale o alla donazione fatta da Šim'on alla moglie o al primo matrimonio di Babatha, e dunque avvenuta dopo il 105, anno, in cui la provincia di Arabia Petrea è stata istituita, il diritto romano ufficialmente affianca, e a volte prevarica, il diritto locale, ma ciò non deve essere stato percepito come una novità, perché, come si è detto, la prassi romana permeava già gli usi locali. Ciò che sembra cambiare è il rapporto tra i nuovi provinciali e l'autorità romana, il diritto romano non sembra, infatti, essere tanto percepito come imposizione, quanto come opportunità di derogare a tradizioni locali non sempre vantaggiose e di chiedere la tutela dell'amministrazione romana; quando ciò avviene la scelta della lingua di redazione degli atti cade sul greco.

L'uso di lingue differenti fornisce una preziosa informazione sul controllo del territorio da parte dell'amministrazione romana; la presenza di documenti scritti solo in nabateo o aramaico e di altri che sono riprodotti in lingua greca indicano, difatti, quali atti giuridici si ritiene interessino le autorità romane: le acquisizioni patrimoniali sono scritte in greco quando le parti non riescono a trovare un accordo sulla base dei loro costumi oppure quando il diritto romano offre soluzioni migliori. Se le parti utilizzano istituti di diritto romano per un personale tornaconto nella gestione patrimoniale accettano che l'autorità romana sia in questo modo legittimata a controllare la gestione di questi patrimoni (attraverso l'operato dei tutori o attraverso una divisione patrimoniale giudiziaria).

D'altro canto, la stessa autorità romana ha un suo interesse al compimento di atti di gestione patrimoniale sulla base di istituti romani da parte dei provinciali. Le proprietà fondiari dichiarate nel censimento (si veda P. Yadin 16) sono soggette al pagamento dei tributi, dovuti in provincia anche prima delle riforme fiscali diocelesiane ed il controllo sulla gestione permette di conoscere la rendita dei terreni ed eventualmente di intervenire per renderli ancora più produttivi. L'aspetto fiscale, comunque, può interessare anche le parti che, in caso di contenzioso su questioni tributarie, preferiscono avere documenti probatori comprensibili per l'autorità romana.

L'Archivio di Babatha si rivela essere una straordinaria fonte per l'applicazione del diritto romano nei territori provinciali ed anche laddove è presente una forte tradizione giuridica, come quella del diritto ebraico, la prassi romana, in parte già seguita sotto il regno dei Nabatei, che, come accennato, era dipendente dalla provincia di Siria, si consolida e permea la vita quotidiana, consentendo all'autorità romana un controllo sull'amministrazione patrimoniale dei provinciali giudei, non sentita necessariamente da costoro sempre come imposizione, ma anche come un'opportunità.